

Allegato "B" al Repertorio n. 35261/22233

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ROZZANO VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituita l'Associazione Sportiva, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “ROZZANO VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con possibilità di utilizzare l'acronimo, da includersi nella denominazione “ROZZANO VOLLEY ASD”.

L'associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

2) L'Associazione ha sede legale in Rozzano. La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del Comune di Rozzano (MI) senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

3) L'Associazione potrà istituire delle sedi secondarie e sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 2 - SCOPI

1) L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative; inoltre durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ed ha per scopo:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- nello specifico: la promozione, la diffusione, il coordinamento, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva, compreso lo scopo formativo, didattico, della pallavolo e delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una o più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP, cui questa associazione è affiliata;

- promuovere attività didattiche, formative, di preparazione e assistenza per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento, nelle attività sportive dilettantistiche per i soggetti diversamente abili ed in particolare per i ragazzi con “bisogni speciali”.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- svolgere attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive, in tutte le sue forme, inclusa la cultura dello sport in generale, creando, altresì momenti di ritrovo e di aggregazione per favorire anche la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

- l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP;

- l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata, nonché l'attuazione di attività anche di carattere ricreativo e culturale correlate allo scopo sociale;

- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, centri estivi e ritiri;

- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione, inoltre mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e attività in convenzione anche a favore di persone diversamente abili o per riabilitazione motoria, allestire o gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri associati e tesserati;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero degli associati;
- accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, accettare sponsorizzazioni e sempre al fine di raggiungere gli scopi sociali esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- vendere ed affittare attrezzature, beni o locali;
- commercializzare prodotti editoriali e multimediali, attrezzature per la pratica dell'attività sportiva, custodia e ricovero delle attrezzature sportive e del vestiario sportivo, trasportare fisicamente gli atleti nelle trasferte e per gli allenamenti, con l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta dalla Associazione stessa ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituenti aventi oggetto analogo, affine ed o connesso al proprio, con esclusione delle attività di cui al D.Lgs n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare.

2) In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata e della legislazione vigente.

3) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni e dal CIP, a cui è affiliata. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari e a farli rispettare anche ai propri associati, che gli organi competenti del Coni, del CIP e delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

4) L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, del CIP e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

5) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno ed affiliarsi a più federazioni o Enti di promozione sportiva.

ART. 3- FUNZIONAMENTO

L'Associazione, inoltre, garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, che mettono a disposizione il proprio tempo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente con finalità amatoriali, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, premi e compensi occasionali.

Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti, parasubordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;

c) redditi derivanti dal suo patrimonio;

d) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali; dai contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale connessi all'attività istituzionale.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

1) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente, è comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

2) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3) Le quote associative e gli eventuali contributi non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

ART. 7 – ASSOCIATI - TESSERATI

1) L'Associazione garantisce il diritto fondamentale degli associati e tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica,

intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico degli associati e dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti degli associati e dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

2) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3) L'ammissione all'Associazione è deliberata a discrezione dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante associato. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o dal tutore legale. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

4) Tutti gli associati hanno diritto di:

* partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

* partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per l'esercizio del diritto di voto si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile (conflitto di interessi);

* godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto passivo, mentre per l'esercizio di voto attivo saranno rappresentati da chi ne esercita la patria potestà, come meglio specificato all'art. 10 comma 7 del presente Statuto.

5) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6) Gli aspiranti associati debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

7) Ogni associato per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti interni dell'associazione e dello statuto dell'organismo sportivo di affiliazione e si impegna:

a) tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, astenendosi da ogni forma di illecito sportivo e di qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dell'Organismo sportivo di affiliazione e dei suoi organi e ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a rispettare le norme e i regolamenti emanati dal CONI e dal CIP;

d) a tenere una condotta conforme alle finalità dell'Associazione;

e) a contribuire alle necessità economiche sociali;

f) a corrispondere la quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

g) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

8) In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro sessanta giorni dalla presentazione, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.

9) A carico degli associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonizione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo.

10) I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con la affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto necessario per l'esercizio dello Sport con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, di preparazione, di assistenza, didattica e promozionale.

Il tesserato acquisisce il solo diritto a partecipare all'attività sportive, non ha diritto a partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non può eleggere il Consiglio Direttivo ma può farvi parte ove in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alle assemblee degli organi consiliari secondo le previsioni statutarie e regolamentari, e non ha l'obbligo di pagare la quota associativa ma in ogni caso è obbligato a rispettare i regolamenti eventualmente esistenti. In difetto dell'osservanza dei regolamenti dell'associazione, gli si potrà negare l'accesso agli impianti o alle attività.

ART. 8 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo

Il mancato versamento delle quote associative come pure il mancato espletamento delle attività per la quale è stato ammesso, e comunque in caso di morosità protratta per oltre 4 mesi dalla scadenza, comporta l'avvio della procedura per la decadenza dell'associato. Il Consiglio Direttivo con delibera con voto nominale potrà richiedere anche le quote associative non versate in anni precedenti e nel contempo mettere in mora l'associato concedendo ulteriori 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. Contro la delibera, l'associato avrà 30 giorni di tempo per far ricorso all'assemblea degli associati. In caso di mancato ricorso nei termini previsti l'associato cesserà di appartenere all'associazione.

Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto), quando l'associato sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. È facoltà del Consiglio Direttivo di convocare l'associato per ascoltare le sue motivazioni. L'associato radiato con delibera del Consiglio Direttivo non potrà essere più ammesso. Contro la delibera del Consiglio Direttivo, l'associato avrà 30 giorni di tempo per far ricorso all'assemblea degli associati.

Gli associati comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli associati sono tenuti a restituire tutto il materiale eventualmente in loro possesso che sia di proprietà dell'Associazione.

ART. 9 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea degli associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'organo di controllo e il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico, qualora istituiti.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) L'assemblea è composta dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dagli associati in regola con la quota associativa.
- 3) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- b) delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- e) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 4) L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta; in tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- 5) L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto, in regola con i versamenti delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- 6) La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione ben visibile nella sede dell'associazione e nei locali in cui vengono svolte le attività associative e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, o elettronica, o fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In casi particolari l'assemblea potrà svolgersi anche in audio o videoconferenza. Il sistema di audio o videoconferenza deve comunque permettere di identificare i partecipanti, e consentire il regolare svolgimento della riunione, delle discussioni e delle votazioni.

Al di fuori dei casi in cui il metodo assembleare è necessario, per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere in forma non collegiale sono i medesimi previsti per le assemblee collegiali.

7) Possono intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto personale.

Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi partecipare, ma non hanno diritto all'elettorato passivo; l'elettorato attivo deve ritenersi attribuito ex lege, per gli associati minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, fatto salvo eventuali mutamenti normativi.

Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

8) Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

9) Per le elezioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura previa richiesta scritta.

10) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidatura alle cariche sociali.

11) Sono eleggibili alle cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi, che non abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o dal CIP o da una federazione sportiva e che abbiano almeno maturato un anno di anzianità come associato.

12) Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

13) Le proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

14) All'assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- * approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio sociale trascorso;
- * eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- * delineare gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
- * eleggere e/o ratificare l'operato del C.D. in merito ai sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- * nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- * decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

- * deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- * deliberare in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021.
- * deliberare circa l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore;
- * deliberare sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- * deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- * deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- * deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- * nominare il liquidatore;
- * deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- * deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza;
- * deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

15) L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni associato ha diritto ad un voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

16) L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

17) L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione ogni socio ha diritto ad un voto personale con esclusione delle deleghe.

18) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, del Codice Civile.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti fra gli associati.

I componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere a maggioranza in seno a sé stesso il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. La figura del segretario può essere accorpata a quella del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea degli associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di uno o più componenti, comunque in numero inferiore alla maggioranza dei componenti eletti, il Consiglio Direttivo, coopta il primo dei non eletti oppure il Consiglio potrà proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere entro trenta giorni dalle dimissioni, tra i membri eletti del Consiglio stesso. Il nuovo Presidente durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

2) È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI o dal CIP, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, salvo rimborsi per le eventuali spese sostenute.

3) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle materie riservate all'assemblea degli associati, delibera sulle domande di ammissione o recesso degli associati, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, può deliberare l'acquisizione di altre società sportive, redige il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea, delibera sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali quote straordinarie e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico degli associati inadempienti, può adottare provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si rendessero necessari, può nominare commissioni e commissari, istituire sezioni e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali e si riserva la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, redige i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa, e ha la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero, assumere le decisioni inerenti l'assunzione e la direzione del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, e nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 ove previsto, formulare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

4) Il Consiglio Direttivo decide inoltre in merito all'eventuale assunzione di dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e contratti con professionisti, determinandone la retribuzione e/o il compenso, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti per i dipendenti; può acquistare ed alienare beni mobili; può promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative; può accettare eredità e legati; può determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione; può sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto; delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

5) Il Consiglio Direttivo ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza. Inoltre può decidere di depositare i fondi occorrenti presso uno o più istituti di credito, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti e le movimentazioni bancarie sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

6) Il Consiglio Direttivo può, con voto unanime, spostare la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima e solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattrore. La convocazione della

riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

8) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile (conflitto di interessi). In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

9) Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi in qualunque luogo sia ritenuto opportuno di volta in volta dai suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, Il sistema di audio o videoconferenza deve comunque permettere di identificare i partecipanti, e consentire il regolare svolgimento della riunione, delle discussioni e delle votazioni.

10) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, o nel caso di mancata nomina del Presidente. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

11) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 60 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e all'assemblea, corredandolo di idonee relazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 13 - IL VICEPRESIDENTE

Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 15 – SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e gestisce i rapporti con le federazioni, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

L'organo di controllo resta in carica tre anni e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sportive, solidaristiche dell'associazione, sull'assetto organizzativo alla lotta alla violenza di genere, alla tutela dei minori e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17 – REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea ordinaria nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 18 - IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1) Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati e tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

2) Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

ART. 19 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle federazioni competenti, ove richiesto.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei verbali dell'assemblea degli associati, il libro verbali del Consiglio Direttivo e il libro degli associati, e nel caso sia istituito l'organo di controllo il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso Organo.

ART. 21 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

1) L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il primo luglio e termine il trenta giugno di ogni anno.
2) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare che deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

Lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 22 - AVANZI DI GESTIONE

1) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita dell'Associazione stessa.

2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività statutaria o per incrementare il proprio patrimonio.

ART. 23 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico finanziari. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta scritta.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati soci, convocata in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo.

2) La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti degli associati con diritto di voto.

3) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

4) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a rispettare lo statuto ed eventuali regolamenti societari, oltre allo Statuto della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del CONI e del CIP. Gli associati inoltre si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente questi viene designato dal Presidente del Comitato Provinciale di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irriuale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dell'Associazione. Gli associati, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello Statuto, si rendono comunque applicabili le normative previste dall'art. 148 comma 8 del D.P.R. N. 917 del 22.12.1986, dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e n. 39 e loro successive modificazioni e integrazioni.

F.to Alessandro D'Amico

F.TO CARLO CAVAGNA